



Regolamento per la gestione del patrimonio

redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto

Approvato dal Consiglio Generale in data 4 luglio 2018

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. PRINCIPI GENERALI	
1.1 Finalità del processo di gestione del patrimonio	3
1.2 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	4
2. ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	
2.1 Separazione dei ruoli e delle responsabilità	4
2.2 Consiglio Generale	4
2.3 Consiglio di Amministrazione	5
2.4 Collegio dei Revisori dei Conti	5
2.5 Commissione Finanza e Partecipazioni	5
2.6 Struttura operativa interna	5
3. INVESTIMENTI	
3.1 Composizione degli investimenti	6
3.2 Diversificazione degli investimenti	6
3.3 Investimenti del portafoglio strategico	6
3.4 Investimenti del portafoglio tattico	7
3.5 Operazioni in derivati	7
4. MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	8
5. PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR	
5.1 Principi di selezione degli intermediari abilitati	8
5.2 Principi di selezione dell'advisor	9
6. PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	
6.1 Monitoraggio	9
6.2 Rendicontazione	10

Regolamento per la gestione del Patrimonio

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'art. 6, comma 3 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi ed i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, nonché disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti del proprio Statuto, della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni Bancarie e Casse di Risparmio Spa e del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni associate, in data 4 aprile 2012 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, (di seguito Protocollo d'intesa).

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio della Provincia dell'Aquila.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di medio lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti. In particolare, nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio, vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti in coerenza con le decisioni strategiche di strategico gestione del patrimonio;
- può fare ricorso a operazioni di copertura dei rischi che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, conto sulla base dell'analisi costi/benefici;
- segue una pianificazione strategica che definisce una chiara politica di investimento ed individua l'asset allocation.

Nell'assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del patrimonio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardare del patrimonio e generare un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno la Fondazione potrà adottare modelli di valutazione del rischio di supporto alla definizione e gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli asset sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi.

1.2 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente punto 1.1, la Fondazione, compatibilmente con le risorse disponibili, dispone la costituzione di un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni vengono definite anche con il primario obiettivo di perseguire e mantenere un corretto equilibrio finanziario di lungo periodo.

2. ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

2.1 Separazione dei ruoli e delle responsabilità

Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguati alle finalità per le quali sono definiti.

2.2 Consiglio Generale

Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alle politiche di investimento del patrimonio e specificatamente:

- la definizione delle linee generali di impiego del patrimonio, con riferimento alle classi di attività oggetto di possibile investimento. L'asset allocation strategica tiene conto del peso della partecipazione nella società bancaria conferitaria;
- l'individuazione degli obiettivi di consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
- la definizione della gestione del portafoglio strategico, così come stabilito dal successivo punto 3.

Il Consiglio Generale valuta, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se gli investimenti sono coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Il Consiglio Generale provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento di risorse finanziarie in gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori), ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello Statuto.

2.3 Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio Generale.

Spettano al Consiglio di Amministrazione:

- le scelte sulla concreta allocazione delle risorse finanziarie disponibili nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale;
- l'amministrazione, in applicazione delle scelte del Consiglio Generale, degli investimenti del portafoglio strategico di cui al successivo punto 3 ed il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio Generale, degli intermediari abilitati cui eventualmente affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definiti dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nel successivo punto 5.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona semestralmente il Consiglio Generale circa l'andamento degli investimenti, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base delle eventuali considerazioni svolte dalla Commissione Finanza e Partecipazioni istituita.

2.4 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e di rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio nonché dell'adeguatezza e dell'efficacia della struttura organizzativa.

2.5 Commissione Finanza e Partecipazioni

Il Consiglio di Amministrazione può istituire una Commissione consultiva cui assegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera i) dello Statuto, poteri consultivi sulla gestione degli investimenti o su specifici aspetti di analisi del portafoglio finanziario.

Detta Commissione, composta da componenti con competenze economico-finanziarie, si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario Generale; può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2.6 Struttura operativa interna

La struttura operativa interna, coordinata dal Segretario Generale svolge una funzione di supporto all'attività dell'organo di Amministrazione con i seguenti compiti:

- monitorare le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;

- monitorare l'attività di eventuali gestori e verificarne la rendicontazione nonché la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle politiche di investimento del patrimonio definite dal Consiglio Generale;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;

3. INVESTIMENTI

3.1 Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite e alle politiche di investimento, nell'orizzonte temporale di riferimento, il portafoglio è composto da investimenti costituenti il "portafoglio strategico" e investimenti costituenti il "portafoglio tattico".

Gli investimenti che costituiscono il patrimonio strategico nonché gli investimenti immobilizzati sono individuati con delibera del Consiglio Generale adottata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

3.2 Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio strategico ed il portafoglio tattico sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva.

In applicazione dell'art. 6, comma 4, dello Statuto ed ai fini del computo del limite in esso previsto, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media dei valori nell'arco di sei mesi.

Nell'esposizione complessiva verso un soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri titoli azionari nonché ogni altra attività nei confronti del singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società ovvero il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3.3 Investimenti del portafoglio strategico

Rientrano fra gli investimenti del portafoglio strategico le partecipazioni nella società bancaria conferitaria e gli investimenti collegati alla missione (mission related investments), che perseguono le finalità istituzionali.

Attraverso l'investimento nella società bancaria conferitaria la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, nella convinzione che un'istituzione bancaria solida e radicata nel territorio possa costituire un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.

La Fondazione non interferisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione delle stesse avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di monitoraggio sistematico per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;

- presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di un'agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

3.4 Investimenti del portafoglio tattico

Nella selezione degli investimenti del portafoglio tattico, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in particolare, i seguenti principi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni anche di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto anche degli investimenti strategici.

3.5 Operazioni in derivati

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato.

Un'operazione è considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

Il primo paragrafo del presente punto non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%

4. MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, con il supporto di un advisor, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata a coadiuvare il Segretario Generale Generale nella funzione di cui al punto 2.6 (Area Amministrazione) è organizzativamente separata dalla struttura erogativa della Fondazione (Area Interventi Istituzionali) ed esercita anche le funzioni di cui al precedente punto 2.6.

Le decisioni di investimento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di specifica valutazione da parte dell'advisor, sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative che tiene conto di criteri oggettivi di analisi.

5. PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di advisor nonché di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

5.1 Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;

- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'offerta economica;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verifica le proposte con il supporto dell'advisor e delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o nei cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado incluso.

Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione che adotterà le opportune azioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della struttura operativa interna e dell'eventuale advisor.

5.2 Principi di selezione dell'advisor

La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'offerta economica.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o nei cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado incluso.

Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione che adotterà le opportune azioni conseguenti.

6. PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

6.1 Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sulla composizione, la redditività e la rischiosità del portafoglio della Fondazione. In particolare controlla il rispetto, da parte dei gestori, del mandato loro conferito, esaminando i risultati conseguiti e verificandone la coerenza con gli obiettivi finanziari perseguiti.

Il Segretario Generale coadiuvato dalla struttura operativa interna, con il supporto dell'advisor finanziario, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica,

restando ferma la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

6.2 Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.